

## REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851  
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531  
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it)  
 E-mail: [abbonati@regione.liguria.it](mailto:abbonati@regione.liguria.it)  
 E-mail: [burl@regione.liguria.it](mailto:burl@regione.liguria.it)

**PARTE PRIMA**

Genova - Via Fieschi 15

**CONDIZIONI DI VENDITA:** Ogni fascicolo € 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

**CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE:** Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

**TERMINI DI PUBBLICAZIONE:** Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi,15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO  
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

**PARTE PRIMA**

*Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n.32*

**SOMMARIO****LEGGE REGIONALE 12 Aprile 2011 N. 6**

**Riorganizzazione delle partecipazioni societarie in materia di infrastrutture, energia ed edilizia residenziale pubblica.**

pag. 3

**LEGGE REGIONALE 12 Aprile 2011 N. 7**

**Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle Comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione.**

pag. 8

**LEGGE REGIONALE 12 Aprile 2011 N. 8**

Attuazione dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122 e ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari). pag. 22

**LEGGE REGIONALE 12 Aprile 2011 N. 9**

Modifica alla legge regionale 1 marzo 2011, n. 2 (Costituzione dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro). pag. 26

**LEGGE REGIONALE 12 Aprile 2011 N. 10**

Ulteriore modifica alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008). pag. 28

**CORTE COSTITUZIONALE**

Sentenza 9 marzo 2011 n. 94 nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, 8, comma 2, e 13, comma 3, della legge della Regione Liguria 10 novembre 2009, n. 52 (Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere). pag. 30

**AVVISO**

Legge regionale 10 novembre 2009 n. 50 (Disposizioni regionali per la modernizzazione del settore pesca e acquacoltura), pubblicata nel B.U.R.L. 11 novembre 2009 n. 20 - parte I: esito favorevole esame di compatibilità da parte della Commissione Europea dell'aiuto di Stato N 549/10 (Ammodernamento dei pescherecci). pag. 32

## **LEGGE REGIONALE 12 APRILE 2011 N. 6**

### **Riorganizzazione delle partecipazioni societarie in materia di infrastrutture, energia ed edilizia residenziale pubblica.**

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
promulga

la seguente legge regionale:

#### **Articolo 1 (Finalità e natura giuridica)**

1. Al fine della riqualificazione, gestione, valorizzazione e sviluppo della dotazione infrastrutturale (viaria, sanitaria, energetica, edilizia) della Liguria, anche attraverso l'ottimizzazione delle procedure di scelta degli appaltatori pubblici per la realizzazione di opere di interesse strategico regionale, nonché della razionalizzazione della spesa pubblica riorganizzando le partecipazioni societarie in materia di infrastrutture, energia ed edilizia nei campi dello sviluppo economico, dell'energia, dell'ambiente, delle politiche abitative e dell'innovazione tecnologica la Regione affida alla Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – F.I.L.S.E. S.p.A. di cui alla legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48 (Costituzione della società finanziaria ligure per lo sviluppo economico – F.I.L.S.E. S.p.A.) e successive modificazioni ed integrazioni l'incarico della fusione della società unipersonale Infrastrutture Liguria S.r.l., di cui all'articolo 21 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 63 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010) e successive modificazioni ed integrazioni, dell'Agenzia regionale per l'Energia della Liguria (A.R.E. Liguria S.p.A.), di cui alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) e successive modificazioni ed integrazioni, dell'Agenzia regionale per il Recupero Edilizio (A.R.R.ED. S.p.A.), di cui alla legge regionale 14 luglio 1988, n. 33 (Costituzione della Agenzia regionale per il Recupero Edilizio S.p.A.) e successive modificazioni ed integrazioni in una nuova società a cui attribuire le funzioni di riqualificazione, gestione, valorizzazione e sviluppo della dotazione infrastrutturale della Liguria, nonché di strumento operativo nell'ambito del settore energetico e dell'edilizia residenziale pubblica.
2. La società per azioni di cui al comma 1 si configura quale società di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni ed integrazioni, in house della Regione, tramite F.I.L.S.E. S.p.A., e sottoposta all'esercizio del controllo analogo ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 38 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Articolo 2 (Oggetto della Società)**

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la società svolge attività di centrale di committenza per gli interventi di interesse regionale così come individuati nel Programma di cui all'articolo 7 con specifico riferimento alla:
  - a) redazione degli studi di fattibilità e della progettazione necessaria per procedere all'appalto, nonché, qualora previsto nel Programma stesso, effettuazione delle ulteriori fasi di progettazione e direzione lavori;
  - b) gestione delle procedure di appalto in conformità alla normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di lavori, forniture e servizi attinenti agli interventi di cui alla lettera a) ed effettuazione di tutte le connesse attività tecnico amministrative e strumentali.

2. La società, quale strumento di intervento regionale, svolge:
  - a) attività di riqualificazione, gestione, valorizzazione e sviluppo della dotazione infrastrutturale della Liguria, al fine di favorire l'avvio e la realizzazione di nuovi progetti infrastrutturali, con particolare riferimento al settore dell'edilizia sanitaria, nonché attività di conservazione e gestione dei beni di interesse regionale nei settori oggetto della società, compresa la valorizzazione delle ulteriori opportunità di sviluppo che essi consentono;
  - b) attività nell'ambito del settore energetico al fine di supportare la Regione e le amministrazioni pubbliche per gli interventi di pianificazione energetica e per la creazione ed attivazione delle condizioni tecniche, giuridiche, finanziarie e gestionali atte a introdurre in Liguria nuove norme o metodi di applicazione di politiche energetiche ed al fine di promuovere e partecipare direttamente alla realizzazione di iniziative e progetti coerenti con le politiche energetiche regionali;
  - c) attività di ricerca e monitoraggio nei settori del recupero edilizio e urbano, dei lavori pubblici e del sistema abitativo, finalizzate all'analisi dei fenomeni in atto in Liguria e all'elaborazione degli strumenti di programmazione regionale, nonché attività finalizzate alla creazione delle condizioni tecniche, urbanistiche, giuridiche, finanziarie e gestionali atte a favorire e promuovere la configurazione e l'attuazione di iniziative di trasformazione urbana e di recupero edilizio da parte delle amministrazioni pubbliche;
  - d) attività di reperimento di finanziamenti europei e nazionali al fine di massimizzare l'efficacia e la portata degli interventi, nonché di contenere gli investimenti diretti regionali.

### **Articolo 3 (Soci)**

1. La F.I.L.S.E. S.p.A. detiene la maggioranza assoluta del capitale della società di cui all'articolo 1, interamente sottoscritto da soggetti pubblici o da società a totale capitale pubblico.

### **Articolo 4 (Soggetti destinatari)**

1. La società di cui all'articolo 1 svolge la sua attività in favore della Regione, dei soggetti facenti parte del settore regionale allargato ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria. Legge finanziaria 2006) e successive modificazioni ed integrazioni, delle Aziende Regionali Territoriali per l'Edilizia di cui alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dei soci.
2. Per le funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, la Regione ed i soggetti facenti parte del settore regionale allargato devono ricorrere alla società per gli interventi individuati nella programmazione di cui all'articolo 7.
3. La Regione e i soggetti di cui al comma 1 possono ricorrere alla società anche per interventi non inclusi nella programmazione di cui all'articolo 7.
4. Le convenzioni di affidamento degli incarichi definiscono le specifiche funzioni affidate alla società e regolano i rapporti giuridici, economici, finanziari e patrimoniali.

### **Articolo 5 (Criteri di gestione)**

1. Nell'espletamento delle sue funzioni la società opera nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione contenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e della contrattazione collettiva nazionale.
2. Nella realizzazione della sua attività la società opera sul fronte dell'innovazione in rapporto ai campi di proprio interesse in termini anche di innovazione tecnologica, di processo e di prodotto

per garantire elevati standard qualitativi nell'interesse generale dell'utenza e del sistema economico-finanziario, incoraggiando lo sviluppo sostenibile nel rispetto delle norme sulla tutela ambientale, sul contenimento energetico, nonché sulla sicurezza nell'ambiente di lavoro.

**Articolo 6**  
**(Organi della società)**

1. Gli organi della società sono disciplinati dallo Statuto sociale sulla base di quanto previsto dall'articolo 32 della l.r. 10/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Articolo 7**  
**(Programmazione degli interventi)**

1. In attuazione della programmazione pluriennale dei vari settori d'intervento la Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, individua con propria deliberazione il Programma delle attività di interesse regionale da assegnare alla società di cui all'articolo 1.
2. Per l'elaborazione del Programma degli interventi di cui al comma 1, la Regione e i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, possono richiedere alla società la redazione di appositi studi di fattibilità sulla base di specifiche convenzioni.

**Articolo 8**  
**(Fusione di Infrastrutture Liguria S.r.l., A.R.E. Liguria S.p.A. ed A.R.R.ED. S.p.A.)**

1. La Giunta regionale approva il progetto elaborato da F.I.L.S.E. S.p.A. per la fusione di Infrastrutture Liguria S.r.l., A.R.E. Liguria S.p.A. e A.R.R.ED. S.p.A. autorizzando i necessari successivi adempimenti procedurali.

**Articolo 9**  
**(Abrogazione di norme)**

1. A far data dalla costituzione della società di cui all'articolo 1 sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
  - a) la l.r. 33/1988 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - b) l'articolo 20 della l.r. 9/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - c) l'articolo 7 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - d) l'articolo 21 della l.r. 63/2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Articolo 10**  
**(Norme transitorie e finali)**

1. In fase di prima attuazione la Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua con propria deliberazione la prima programmazione degli interventi di interesse regionale da affidare alla società di cui all'articolo 1.
2. Le denominazioni dell'Agenzia regionale per l'Energia della Liguria S.p.A., dell'Agenzia regionale per il Recupero Edilizio S.p.A. e di Infrastrutture Liguria S.r.l. contenute negli atti si intendono riferite alla società di cui all'articolo 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 12 aprile 2011

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

**NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 12 APRILE 2011 N. 6**

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assistenza Legislativa Giuridica e Istituzionale – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

**1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) La Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta Claudio Burlando, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 14 in data 23 novembre 2010;*
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 29 novembre 2010, dove ha acquisito il numero d'ordine 114;*
- c) è stato assegnato alla II Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio, in data 30 novembre 2010;*
- d) la II Commissione si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 24 marzo 2011;*
- e) è stato esaminato ed approvato all'unanimità con emendamenti dal Consiglio regionale nella seduta dell'8 aprile 2011;*
- f) la legge regionale entra in vigore il 28 aprile 2011.*

**2. RELAZIONI AL CONSIGLIO**

*Relazione di maggioranza (Consigliere Cavarra A.)*

*Con questo disegno di legge, ora sottoposto all'attenzione dell'Assemblea Legislativa, la Regione Liguria intende procedere alla riorganizzazione delle partecipazioni societarie in materia di Infrastrutture, Energia ed edilizia residenziale pubblica.*

*Il soggetto dedicato all'attuazione della programmazione economica regionale, nonché all'unificazione delle partecipazioni regionali è, come noto, la finanziaria regionale FI.L.S.E. s.p.a. costituita ai sensi della L.r. 28 dicembre 1973, n. 48.*

*Al fine di razionalizzare le partecipazioni societarie, la Regione affida alla FI.L.S.E. s.p.a., l'incarico della fusione, in una nuova società per azioni, delle funzioni di riqualificazione, gestione, valorizzazione e sviluppo della dotazione infrastrutturale della Liguria e di strumento operativo nell'ambito del settore energetico e dell'edilizia residenziale pubblica che fanno capo rispettivamente a:*

*-Infrastrutture Liguria s.r.l.;*

*-Agenzia regionale per l'Energia della Liguria s.p.a. (A.R.E. Liguria s.p.a.)*

*-Agenzia regionale per il Recupero Edilizio s.p.a. (A.R.R.ED. s.p.a.)*

*Con questa legge si definiscono le finalità della nuova società, definita di committenza in house della Regione, con la quale verrà svolta l'attività centrale di committenza per gli interventi di interesse regionale con particolare riferimento agli studi di fattibilità e della progettazione necessaria per procedere all'appalto nonché alla gestione delle procedure di appalto.*

*La società opererà principalmente nelle attività di riqualificazione, gestione, valorizzazione e sviluppo della dotazione infrastrutturale della Liguria, nel settore energetico e nell'attività di ricerca e di monitoraggio nei settori del recupero edilizio ed urbano, dei lavori pubblici e del sistema abitativo.*

*Il capitale della società sarà interamente sottoscritto da soggetti pubblici o da società a totale capitale pubblico e l'attività svolta sarà in favore della Regione, dei soggetti appartenenti al c.d. settore allargato, delle Aziende Regionali Territoriali per l'Edilizia (A.R.T.E.) e dei soci.*

*E' demandata allo Statuto della Società la disciplina degli organi della società stessa nel rispetto della normativa regionale.*

*Il testo del disegno di legge, composto da dieci articoli, è stato esaminato in sede di II Commissione consiliare competente per l'esame in sede referente ed è stato illustrato dagli Assessori competenti a cui hanno fatto seguito le audizioni dei soggetti direttamente interessati dal provvedimento.*

*In tali occasioni il provvedimento è stato oggetto di dibattito e fruttuoso approfondimento anche a seguito del contributo di tutti i Rappresentanti delle forze politiche presenti in questa Assemblea Legislativa.*

*La Commissione ha provveduto in data 24 marzo 2011 all'approvazione del disegno di legge a maggioranza dei componenti.*

*Auspico che il suddetto disegno di legge possa essere approvato ad ampia maggioranza di voti.*

### **RELAZIONE DI MINORANZA (Consigliere Pellerano L.)**

*Questo ddl opera nell'ambito di razionalizzazione del sistema delle partecipazioni societarie regionali operanti nei settori energetici, infrastrutturali e di edilizia.*

*Nello specifico i soggetti Agenzia regionale per l'Energia della Liguria S.p.A. e Agenzia regionale per il Recupero Edilizio S.p.A. e Infrastrutture Liguria S.r.l. andranno a far capo ad un unico soggetto societario di modo da attuarne in maniera idonea le possibile economie di scala.*

*La nuova società avrà funzioni di gestione, riqualificazione, valorizzazione e sviluppo delle dotazioni infrastrutturali della Liguria favorendo nuovi progetti infrastrutturali, seguirà attentamente il recupero edilizio ed urbano con attenzione al sistema abitativo, promuoverà lo sviluppo energetico sostenibile in armonia con le esigenze dell'ambiente.*

### **3. NOTE AGLI ARTICOLI**

*Note all'articolo 1*

- *La legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48 è pubblicata sul B.U. 30 dicembre 1973, n. 47 – S.O.;*
- *La legge regionale 28 dicembre 2009, n. 63 è pubblicata sul B.U. 30 dicembre 2009, n. 24;*
- *La legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 è pubblicata sul B.U. 6 giugno 2007, n. 11;*
- *La legge regionale 14 luglio 1988, n. 33 è pubblicata sul B.U. 3 agosto 1988, n. 31;*
- *Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è pubblicato sulla G.U. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.;*
- *La legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 è pubblicata sul B.U. 29 aprile 2008, n. 4;*

*Note all'articolo 4*

- *La legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 è pubblicata sul B.U. 25 gennaio 2006, n. 1;*
- *La legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 è pubblicata sul B.U. 1 aprile 1998, n. 5.*

### **4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO**

*Direzione Centrale Affari Legali, Giuridici e Legislativi – Settore Semplificazione Normativa, Amministrative, Rapporti Istituzionali e Tutele.*

## **LEGGE REGIONALE 12 APRILE 2011 N. 7**

**Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle Comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione.**

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
promulga

la seguente legge regionale:

### **TITOLO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Articolo 1 (Finalità)**

1. La presente legge disciplina il riordino territoriale e la razionalizzazione delle funzioni già svolte dalle Comunità montane soppresse ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 23 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2011), nonché, per la delega in materia di agricoltura, dai Consorzi di Comuni di cui alla legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6 (Delega delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, economia montana) e successive modificazioni ed integrazioni, individuando:
  - a) le norme per il conferimento delle funzioni regionali e per la razionalizzazione delle funzioni comunali svolte dalle Comunità montane soppresse;
  - b) le norme di attuazione per la soppressione e la liquidazione delle Comunità montane disposte dall'articolo 12 della l.r. 23/2010, gli effetti ad essa conseguenti e le procedure di liquidazione;
  - c) le modalità del trasferimento delle risorse umane e strumentali;
  - d) le dotazioni finanziarie attribuite.

### **TITOLO II**

#### **RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI REGIONALI E COMUNALI**

##### **Articolo 2 (Funzioni in materia di agricoltura e antincendio boschivo)**

1. A seguito della cessazione delle deleghe disposta dall'articolo 12 della l.r. 23/2010, a far data dal 1 maggio 2011, sono esercitate dalla Regione le funzioni, già svolte dalle Comunità montane e dai Consorzi di Comuni, in materia di agricoltura, foreste ed economia montana, nonché le funzioni di cui alle seguenti norme:
  - a) legge regionale 9 luglio 1984, n. 36 (Norme per la tutela e l'incremento dell'apicoltura e degli allevamenti minori) e successive modificazioni ed integrazioni;
  - b) legge regionale 15 dicembre 1993, n. 60 (Interventi straordinari per lo sviluppo dell'olivicoltura e disciplina dell'abbattimento di alberi di olivo) e successive modificazioni ed integrazioni;
  - c) articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e articoli 7, 8, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 46 e 49 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di

- assetto idrogeologico) e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) legge regionale 26 aprile 2007, n. 18 (Disciplina della raccolta della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi e valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale) e successive modificazioni ed integrazioni;
  - e) legge regionale 13 agosto 2007, n. 27 (Norme per la raccolta dei funghi epigei spontanei) e successive modificazioni ed integrazioni;
  - f) articolo 18, comma 6, della legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 (Disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo);
  - g) articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), g), della legge regionale 21 luglio 1983, n. 30 (Ulteriori deleghe delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste ed economia montana) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. A far data dal 1 maggio 2011, per le funzioni già svolte dalle Comunità montane e dai Consorzi di Comuni, di cui al comma 1, ed esercitate dalla Regione ai sensi del presente articolo, la Regione si impegna a istituire "sportelli per il territorio" in grado di dare immediata ed adeguata consulenza all'utenza.
  3. A far data dal 1 maggio 2011 e fino alla definizione della disciplina organica della protezione civile e dell'antincendio boschivo, le funzioni amministrative ed organizzative, già svolte dalle Comunità montane e dai Consorzi di Comuni, connesse alle attività di prevenzione degli incendi boschivi e gestione del volontariato antincendio boschivo (AIB) di cui alla legge regionale 28 gennaio 1997, n. 6 (Organizzazione della struttura operativa di intervento per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi) e successive modificazioni ed integrazioni e al Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi sono esercitate dalla Regione.
  4. I Comuni che, ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 6/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno delegato la Comunità montana o il Consorzio dei Comuni alle funzioni di antincendio boschivo ed in particolare alla costituzione di unità di intervento intercomunali AIB, provvedono ad individuare al proprio interno un Comune capofila che subentra nella rappresentanza legale dell'unità intercomunale. Qualora i Comuni non provvedano in tal senso, ogni responsabilità ritorna in capo ai Sindaci.
  5. Le funzioni di cui all'articolo 42, comma 3, della l.r. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti l'autorizzazione preventiva di deroghe ai divieti conseguenti all'introduzione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, sono assegnate ai Comuni territorialmente competenti.
  6. Salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di cave, le funzioni relative all'autorizzazione alla riduzione della superficie definita bosco nelle zone non sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, di cui all'articolo 47, comma 4, della l.r. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, sono assegnate ai Comuni territorialmente competenti.

### **Articolo 3** **(Funzioni in materia di vincolo idrogeologico)**

1. A far data dal 1 maggio 2011, le funzioni in materia di vincolo idrogeologico di cui alla l.r. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni ed integrazioni sono trasferite ai Comuni che le esercitano anche in convenzione fra loro e/o con la Provincia competente per territorio.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate direttamente dalla Regione e dalle Province nel caso di interventi concernenti infrastrutture viarie rispettivamente di interesse regionale o provinciale, nei procedimenti in materia di coltivazione di cave, nonché per le opere pubbliche realizzate direttamente dai medesimi enti.
3. La Giunta regionale stabilisce criteri per la quantificazione e l'applicazione omogenea dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Articolo 4** **(Funzioni in materia di opere di bonifica montana)**

1. Le funzioni in materia di opere di bonifica montana e manutenzioni connesse di cui al Titolo III, Capo I, della l.r. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni sono esercitate dalle Province, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni ed integrazioni e ad esclusione degli interventi di cui all'articolo 31, comma 1, lettere f) e g), della l.r. 4/1999, rientranti nella rete di monitoraggio regionale Remover di cui all'articolo 32 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nei Comuni già compresi nelle Comunità montane soppresse con la presente legge le competenze di cui all'articolo 93 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni ed integrazioni sono esercitate dalle Province competenti per territorio.

#### **Articolo 5** **(Riordino e razionalizzazione delle funzioni comunali)**

1. Fino all'emanazione della legge regionale di attuazione del comma 28 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica), convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, le funzioni già svolte dalle Comunità montane soppresse per conto dei Comuni possono essere svolte dai Comuni stessi in forma associata mediante le opportune modalità di cooperazione, anche assorbendo, preferibilmente, le unità di personale disponibili già adibite a funzioni analoghe sul territorio.
2. La quota aggiuntiva di spesa di personale connessa al trasferimento, ai sensi della presente legge, di dipendenti provenienti dalle Comunità montane soppresse, non rileva ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) e successive modificazioni ed integrazioni e all'articolo 76, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni ed integrazioni, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per tali dipendenti dalle medesime Comunità montane.
3. La Regione, favorendo e privilegiando le unioni o le associazioni montane, concede alle forme associative comunali, costituite ai sensi del presente articolo, contributi finalizzati alle spese di avviamento e di funzionamento. La Giunta regionale fissa il massimale di contributo concedibile a ciascuna forma associativa e determina annualmente il riparto delle risorse a valere sul Fondo Unico di cui all'articolo 11, secondo i seguenti criteri:
  - a) una quota del 20 per cento in parti uguali tra le forme associative costituite;
  - b) una quota del 60 per cento in misura inversamente proporzionale al rapporto tra popolazione residente ed estensione territoriale della forma associativa;
  - c) una quota del 20 per cento in proporzione al numero dei dipendenti assunti dalle soppresse Comunità montane.
4. La Giunta regionale può concedere specifici contributi all'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) della Liguria, finalizzati all'assistenza ai Comuni per favorire la gestione in forma associata di funzioni.

#### **Articolo 6** **(Gestione delle funzioni degli Ambiti Territoriali Sociali)**

1. Il Comune che assume il ruolo di capofila dell'Ambito Territoriale Sociale subentra alla Comunità montana soppressa nella convenzione su cui è stata costituita la gestione associata dei servizi sociali, ai sensi della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari) e successive modificazioni ed integrazioni.

### **TITOLO III**

## **NORME DI ATTUAZIONE PER LA SOPPRESSIONE E LA LIQUIDAZIONE DELLE COMUNITÀ MONTANE**

### **Articolo 7 (Gestione finanziaria)**

1. Ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 23/2010 le Comunità montane costituite ai sensi della legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 (Disciplina di riordino delle Comunità montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli Comuni) e successive modificazioni ed integrazioni sono soppresse alla data del 30 aprile 2011.
2. Le Comunità montane di cui al comma 1 approvano il bilancio di previsione per il periodo dal 1 gennaio al 30 aprile 2011 e provvedono all'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno 2010 anche al fine dell'utilizzo di eventuali avanzi di amministrazione risultanti dal rendiconto, con le modalità di cui all'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni ed integrazioni. Il bilancio di previsione è redatto autorizzando esclusivamente le spese previste dall'articolo 163, comma 2, del d.lgs. 267/2000. Fino all'approvazione del bilancio di previsione, le Comunità montane possono applicare l'articolo 163, comma 2, del d.lgs. 267/2000.
3. Entro il 30 aprile 2011 i Presidenti delle Comunità montane provvedono alla ricognizione complessiva, alla medesima data, delle attività, delle passività, della situazione patrimoniale e finanziaria, delle funzioni e dei servizi svolti, delle risorse umane, finanziarie e strumentali e dello stato dei contenziosi della Comunità montana. In particolare, sono individuati distintamente:
  - a) l'inventario dei beni mobili ed immobili. L'inventario deve indicare, per ciascun bene, l'esistenza di eventuali vincoli di destinazione d'uso o di qualunque altra natura, derivanti da disposizioni legislative o amministrative, anche comunitarie o comunque dalla percezione di contributi pubblici, nonché la durata degli stessi. I vincoli seguono la successione a qualsiasi titolo dei beni su cui insistono e devono essere formalmente comunicati al successore che, qualora la situazione finanziaria sia in attivo, deve essere un Comune facente parte della Comunità montana soppressa, anche quale capofila di una forma associativa tra Comuni, un'Unione di Comuni o una Provincia;
  - b) le attività e le passività derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei servizi svolti per conto degli enti locali, i beni e le risorse strumentali acquisiti per l'esercizio medesimo, i rapporti giuridici in corso, con particolare riferimento ai contratti, che devono essere concessi in successione ai Comuni facenti parte delle soppresse Comunità montane, anche quali capofila di una forma associativa tra Comuni o a Unioni di Comuni o a Province.

### **Articolo 8**

#### **(Novazione dei mutui, individuazione dei soggetti attuatori per gli interventi in corso e successione dei beni gravati da vincoli)**

1. Entro il 30 aprile 2011 i Presidenti delle Comunità montane provvedono all'avvio delle procedure nei confronti degli enti mutuanti per la novazione soggettiva dei mutui delle Comunità montane con oneri a totale carico dello Stato a favore di enti locali singoli o associati.
2. I Presidenti delle Comunità montane, entro il 30 aprile 2011, propongono alla Giunta regionale, sentita la Conferenza dei Sindaci e previo accordo con gli interessati, l'individuazione di soggetti attuatori per gli interventi e le opere assistiti da contributo regionale, di cui la Comunità montana risulta beneficiario finale, ancora in corso alla data del 30 aprile 2011. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione all'individuazione definitiva dei soggetti nuovi destinatari dei contributi ed attuatori degli interventi.
3. La successione dei beni delle Comunità montane soppresse gravati da vincolo di destinazione d'uso derivante dalla percezione di contributi pubblici, deve avvenire nei confronti di un successore avente i medesimi requisiti di ammissibilità al finanziamento.

### **Articolo 9** **(Nomina dei Commissari liquidatori e procedure di liquidazione)**

1. Con decorrenza 1 maggio 2011 sono nominati, con decreto del Presidente della Giunta regionale che ne definisce compiti e poteri, i Commissari incaricati della liquidazione delle Comunità montane soppresse. I Commissari liquidatori, in numero non superiore a cinque, sono prioritariamente individuati fra i Segretari Generali dipendenti delle Comunità montane soppresse, che confluiscono in Regione ai sensi dell'articolo 10, comma 1.
2. Senza incremento dell'indennità spettante per l'incarico di Commissario liquidatore, ai Segretari di cui al comma 1 può essere attribuita la dirigenza di una struttura regionale non incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di liquidatore.
3. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere dettate specifiche disposizioni inerenti la liquidazione.
4. I Commissari liquidatori procedono esclusivamente agli incombeni assegnati ai sensi del presente articolo assumendo ogni necessaria determinazione per assicurare le attività di liquidazione.
5. I Commissari liquidatori provvedono al trasferimento o all'estinzione dei mutui della soppressa Comunità montana. Qualora le risorse finanziarie nella loro disponibilità non risultino sufficienti, i Commissari possono procedere all'alienazione di beni della Comunità montana per l'estinzione di mutui con oneri a carico della medesima.
6. Ai Commissari liquidatori compete la gestione e il trasferimento degli archivi delle Comunità montane, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia ed in particolare del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni ed integrazioni.
7. I Commissari liquidatori, per lo svolgimento dell'incarico, possono avvalersi ove necessario di dipendenti della Comunità montana soppressa scelti prioritariamente fra il personale di cui all'articolo 10, comma 1, della sede o di altro locale disponibile, delle strumentazioni e degli arredi necessari per lo svolgimento dell'attività.
8. Le spese afferenti alla gestione liquidatoria, ivi compresi la retribuzione ed i rimborsi dei Commissari liquidatori e le spese relative al personale di cui al comma 7, sono a carico della liquidazione. A tal fine i Commissari liquidatori provvedono, entro il termine massimo del 30 giugno 2011, alla definizione di un piano delle risorse disponibili.
9. Entro il 30 giugno 2011 i Commissari liquidatori provvedono alla redazione e all'approvazione del bilancio consuntivo della Comunità montana al 30 aprile, corredato dal parere dell'organo di revisione della Comunità montana che a tal fine resta in carica fino al 30 giugno, con oneri a carico della liquidazione. Entro il 30 giugno i Commissari liquidatori provvedono, altresì, alla definizione del quadro generale relativo alla situazione liquidatoria sulla base della ricognizione complessiva delle attività, delle passività, della situazione patrimoniale e finanziaria, delle risorse finanziarie e strumentali della Comunità montana soppressa, individuando un'ipotesi di liquidazione da cui emergano le eventuali attività o passività che potrebbero residuare. Il bilancio consuntivo per il 2011 corredato dal parere dell'organo di revisione, il quadro generale e l'ipotesi di liquidazione sono immediatamente trasmessi alla Regione.
10. I Commissari liquidatori, alla chiusura della procedura di liquidazione, approvano un conto consuntivo straordinario che trasmettono alla Regione per le conseguenti determinazioni.
11. Le procedure di liquidazione terminano entro il 30 aprile 2013. Nel caso in cui, allo spirare di tale termine, la liquidazione non risulti ancora conclusa, i Commissari liquidatori decadono e la Giunta regionale nomina un unico liquidatore regionale.

### **Articolo 10** **(Personale delle Comunità montane soppresse e dei Consorzi di Comuni)**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12, commi 6 e 7, della l.r. 23/2010 e dell'articolo 2, commi 1 e 3, il personale delle Comunità montane e dei Consorzi di Comuni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2010, che svolge le attività relative all'esercizio delle deleghe di funzioni regionali in materia di agricoltura, foreste, economia montana e antincendio

- boschivo, è trasferito alla Regione a far data dal 1 maggio 2011.
2. La dotazione organica della Giunta regionale è conseguentemente rideterminata, a far data dal 1 maggio 2011, tenendo conto della consistenza numerica e dell'inquadramento giuridico del personale trasferito ai sensi del comma 1.
  3. Al personale trasferito, anche di qualifica dirigenziale, è attribuito il trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante al personale regionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 2 quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni ed integrazioni. Dal 1 maggio 2011 cessano gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'articolo 8 del CCNL 31 marzo 1999, nonché eventuali indennità comunque denominate, salva la facoltà di nuova attribuzione secondo la disciplina vigente per il personale regionale.
  4. La quota aggiuntiva di spesa di personale connessa ai trasferimenti di cui al comma 1 non rileva ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557 della l. 296/2006 e all'articolo 76, comma 7, del d.l. 112/2008, convertito con modificazioni in l. 133/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per tali dipendenti dalle medesime Comunità montane.
  5. Il Presidente della Comunità montana trasmette entro il 22 aprile 2011 l'elenco del personale dipendente a tempo indeterminato della Comunità montana alla data del 31 dicembre 2010 ed in carico alla medesima alla data del 30 aprile 2011, con indicazione delle procedure attivate di mobilità e di esodo del personale di cui al comma 7, lettere a) e b).
  6. La gestione del trasferimento del personale di cui al comma 4 è affidata alla Giunta regionale che, entro il 30 aprile 2011, con propria deliberazione approva l'elenco del personale trasmesso ai sensi del comma 5 e contestualmente ne dispone il trasferimento per quanto di competenza e prende atto della mobilità ai sensi della presente legge.
  7. Entro il 22 aprile 2011 i Presidenti delle Comunità montane e i Presidenti dei Consorzi dei Comuni provvedono:
    - a) all'attivazione delle procedure di mobilità presso altra amministrazione del personale in servizio, anche ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 10 luglio 2009, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 (Disciplina di riordino delle Comunità montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli Comuni) e misure straordinarie per l'attuazione del riordino delle Comunità montane);
    - b) alla gestione dell'esodo del personale in servizio, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009) e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero alla risoluzione consensuale del contratto per il personale dirigente.
  8. Per l'applicazione di quanto previsto dal comma 7, lettera b), le relative istanze sono presentate entro il 18 aprile 2011.
  9. Per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale dirigente i Presidenti delle Comunità montane e dei Consorzi di Comuni provvedono ai sensi del CCNL per il personale dirigente regioni/enti locali del 23 dicembre 1999 e successive modificazioni ed integrazioni e sulla base dei principi dell'ultima concertazione regionale effettuata in materia.
  10. La Regione e gli altri enti interessati ai trasferimenti, fermo restando il rispetto dell'articolo 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni in l. 122/2010, incrementano le risorse destinate agli istituti contrattuali per il lavoro straordinario, per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, nonché per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti, nello stretto limite delle risorse già destinate nell'anno 2010 al proprio personale dalle Comunità montane soppresse, nella seguente misura:
    - a) per l'importo attribuito ai singoli dipendenti trasferiti per le progressioni orizzontali e per l'indennità di comparto;
    - b) per il valore medio pro capite delle risorse decentrate al netto delle risorse già destinate al personale trasferito per le progressioni orizzontali e per l'attribuzione dell'indennità di comparto.
  11. Ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni in l. 122/2010, il tetto di spesa è dato dalla somma delle risorse decentrate dell'ente che riceve il personale, decurtato secondo quanto previsto dal suddetto articolo 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010 e maggiorato delle risorse di cui al comma 10.

12. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2011)), i processi di mobilità del personale a tempo indeterminato delle Comunità montane e dei Consorzi di Comuni verso gli enti del settore regionale allargato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 34 bis del d. lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno priorità rispetto a quelli ordinari previsti dall'articolo 30 dello stesso decreto legislativo e non rilevano ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della l. 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 76, comma 7, del d.l. 112/2008 convertito con modificazioni in l. 133/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti dalle Comunità montane. Le disposizioni di cui al presente comma si estendono anche nei confronti delle Aziende Regionali Territoriali per l'Edilizia.
13. Il personale a tempo indeterminato al quale non siano applicabili a qualsiasi titolo le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 12 o che rinunci all'attivazione delle procedure da tali disposizioni contemplate o ne rifiuti gli esiti, è soggetto alla disciplina di cui agli articoli 33 e 34 del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Articolo 11** **(Autorizzazione all'utilizzo delle risorse regionali)**

1. Le somme costituenti giacenze libere da obbligazioni verso terzi, originate dal mancato utilizzo totale o parziale di fondi regionali assegnati per l'esercizio di funzioni amministrative delegate, ovvero costituenti accertata economia su contributi erogati dalla Regione, possono essere utilizzate dai Presidenti delle Comunità montane e dei Consorzi di Comuni fino al 20 aprile per le seguenti finalità:
  - a) trasferimento presso altra amministrazione del personale in servizio ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 27/2009;
  - b) esodo del personale in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della l.r. 44/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero risoluzione consensuale del contratto per il personale dirigente.
2. I Presidenti dei Consorzi dei Comuni possono altresì utilizzare le somme di cui al comma 1 per le spese di funzionamento sostenute nel 2011 dai Consorzi stessi, per un ammontare massimo pari ad euro 55.000,00 per il Consorzio Sanremese, euro 53.000,00 per il Consorzio Imperiese, euro 23.000,00 per il Consorzio Golfi Tigullio e Paradiso ed euro 39.000,00 per il Cidaf di Sarzana.
3. Entro il 30 aprile 2011, i Presidenti delle Comunità montane provvedono alla restituzione delle somme dovute alla Regione a qualsiasi titolo, ivi comprese le somme di cui al comma 1, al netto di quanto utilizzato ai sensi delle lettere a) e b). Entro la medesima data, i Presidenti dei Consorzi dei Comuni provvedono alla restituzione delle somme dovute alla Regione a qualsiasi titolo, ivi comprese le somme di cui al comma 1, al netto di quanto utilizzato ai sensi delle lettere a) e b) e del comma 2.
4. E' istituito il Fondo Unico per la liquidazione delle Comunità montane e per il sostegno alle forme associative comunali in cui confluiscono le risorse residue di cui al comma 1 introitate ai sensi del comma 3, al netto degli accertamenti regionali effettuati al 31 dicembre 2010.
5. Il Fondo di cui al comma 4 è utilizzato dalla Giunta regionale per le seguenti finalità:
  - a) contributi ai Commissari liquidatori finalizzati alla chiusura delle procedure di ricollocazione, esodo del personale e risoluzione consensuale del contratto di lavoro dei dirigenti, nonché alle spese di trasferimento della proprietà dei beni mobili registrati destinati alle attività di anti-incendio boschivo all'ente subentrante e di funzionamento della struttura liquidatoria sulla base del piano delle risorse disponibili di cui all'articolo 9, comma 8;
  - b) contributi alle forme associative comunali ai sensi dell'articolo 5, comma 3 e contributi all'ANCI ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

## **Articolo 12 (Fondo per la montagna)**

1. La Giunta regionale ripartisce tra i Comuni montani e parzialmente montani inseriti negli ambiti territoriali indicati nell'Allegato A della l.r. 24/2008 e successive modificazioni ed integrazioni il Fondo per la montagna di cui all'articolo 3 della legge regionale 13 agosto 1997, n. 33 (Disposizioni attuative della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane)), sulla base dei seguenti criteri:
  - a) 30 per cento in proporzione alla superficie territoriale di ciascun ente;
  - b) 10 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun ente risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, secondo i dati forniti dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);
  - c) 60 per cento in base all'indice di presidio calcolato sul rapporto tra territorio e popolazione.
2. Per i Comuni, compresi nelle Comunità montane e nei Consorzi di Comuni, che risultano debitori di forti somme giacenti nei confronti della Regione Liguria, il trasferimento delle risorse potrà avvenire solamente quando i Comuni avranno liquidato i loro debiti a seguito dell'approvazione di piani di rientro concordati con le singole amministrazioni comunali.

## **Articolo 13 (Norma finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione:
  - a) dell'articolo 2, comma 1, si provvede mediante utilizzo della somma di euro 2.715.000 dalla UPB 18.107 "Fondo speciale di parte corrente" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2011;
  - b) dell'articolo 2, comma 3, si provvede mediante utilizzo della somma di euro 270.000 dalla UPB 18.107 "Fondo speciale di parte corrente" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2011;
  - c) dell'articolo 11, comma 5, si provvede mediante le seguenti variazioni al bilancio regionale per l'esercizio 2011:
    - 1) stato di previsione dell'entrata iscrizione di euro 1.500.000 in termini di competenza e di cassa all'U.P.B. 3.3.3 "Recupero e rimborsi di natura diversa";
    - 2) stato di previsione della spesa iscrizione di euro 1.500.000 in termini di competenza e di cassa all'U.P.B. 1.104 "Rapporti con gli enti locali".
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

## **TITOLO IV**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

## **Articolo 14 (Modifica di norme)**

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 58 (Modifiche all'assetto dell'Autorità di bacino di rilievo regionale), è inserito il seguente:

"4bis. Le varianti di cui al comma 3, che consistono nel recepimento di criteri e di indirizzi approvati dall'Autorità di bacino ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ovvero previsti da normative regionali o nazionali, sono approvate con le modalità di cui al comma 5, garantendo, in ogni caso, l'attivazione delle adeguate forme di pubblicità partecipativa nei termini indicati nel medesimo comma."
2. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "quando la Conferenza dei Sindaci dell'Azienda sanitaria locale (ASL) decida apposita deroga motivata" sono sostituite dalle seguenti: "fatto salvo il caso in cui la Regione, sentita la Conferenza dei Sindaci, decida apposita deroga motivata".
3. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 92 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni ed inte-

grazioni le parole: “al di fuori dell’ambito di competenza delle Comunità montane” sono soppresse.

4. Il comma 4 dell’articolo 47 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
  - “4. Salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di cave, l’autorizzazione alla riduzione della superficie definita bosco nelle zone non sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici compete ai Comuni territorialmente competenti, che a tal fine richiedono specifico parere al Corpo Forestale.”.
5. Alla fine del comma 2 dell’articolo 19 della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le parole: “nonché in materia di agricoltura, foreste ed economia montana.”.

### **Articolo 15 (Norme transitorie e finali)**

1. La Giunta regionale può dettare ulteriori disposizioni di attuazione della presente legge, anche a fini di coordinamento e supporto agli enti e ai soggetti coinvolti nella procedura di riordino.
2. Le procedure di liquidazione delle Comunità montane soppresse a seguito del riordino operato con la l.r. 24/2008 e successive modificazioni ed integrazioni rimangono disciplinate dagli atti assunti in forza della medesima legge e si concludono entro il 31 dicembre 2011. Nel caso in cui allo spirare di tale termine le procedure non risultino ancora concluse i Commissari liquidatori in carica alla data di entrata in vigore della presente legge decadono e le relative funzioni sono assegnate ai Commissari liquidatori nominati ai sensi dell’articolo 9, comma 1.
3. Le eventuali spese di funzionamento a carico della Regione derivanti dall’assunzione delle funzioni di cui all’articolo 2 sono sostenute in deroga ai limiti di spesa di cui agli articoli 18 e 19 della l.r. 22/2010. Le eventuali spese di acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di automezzi dedicati al servizio di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sono assunte dalla Regione in deroga ai limiti di spesa di cui all’articolo 17 della l.r. 22/2010.
4. Entro il 30 aprile 2011 i Presidenti delle Comunità montane e i Presidenti dei Consorzi dei Comuni avviano le procedure di trasferimento all’ente subentrante nelle attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi della proprietà dei beni mobili registrati e delle altre strumentazioni antincendio, fatto salvo l’obbligo di assicurare la necessaria continuità operativa nell’impiego dei suddetti beni.
5. Ferma restando la previgente classificazione dei Comuni montani e parzialmente montani, la non appartenenza dei Comuni alle Comunità montane non priva i territori dei benefici e degli interventi stabiliti dall’Unione Europea e dalle leggi statali e regionali, nonché di qualsiasi altro beneficio previsto per i Comuni in virtù della loro inclusione o appartenenza ai territori delle Comunità montane.
6. Il personale dell’Associazione Regionale Ligure Enti Montani potrà trovare collocazione presso l’ANCI, anche attraverso accordi con la Regione.

### **Articolo 16 (Abrogazione di norme)**

1. Sono implicitamente abrogate tutte le disposizioni di leggi regionali che conferiscono, a qualsiasi titolo, funzioni o compiti alle Comunità montane, ferma restando, ove prevista, la loro disciplina sostanziale. In particolare sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali:
  - a) la legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6 (Delega delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, economia montana) e successive modificazioni ed integrazioni;
  - b) la lettera b) del comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni ed integrazioni;
  - c) i commi 3 e 4 dell’articolo 50 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico) e successive modificazioni ed integrazioni;

- d) l'articolo 5, la lettera o) del comma 1 dell' articolo 92 e l'articolo 94 della legge regionale 12 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sono inoltre abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali:
- a) il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari) e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) la legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 (Disciplina di riordino delle Comunità montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli Comuni) e successive modificazioni ed integrazioni ad eccezione dell'Allegato A;
- c) la legge regionale 7 dicembre 2010, n. 20 (Disposizioni in ordine all'estinzione dei mutui delle Comunità montane soppresse).
3. La l.r. 20/2010 continua a trovare applicazione per le Comunità montane soppresse a seguito del riordino operato con la l.r. 24/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Articolo 17**  
**(Dichiarazione d'urgenza)**

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 12 aprile 2011

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

**NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 12 APRILE 2011 N. 7**

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

**1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) La Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta Claudio Burlando e dell'Assessore Giovanni Barbagallo, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 19 in data 18 febbraio 2011;*
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 24 febbraio 2011, dove ha acquisito il numero d'ordine 122;*
- c) è stato assegnato alla I Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio e alla II Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 85, comma 1 del Regolamento interno in data 24 febbraio 2011;*
- d) la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza sul testo riformulato nella seduta del 6 aprile 2011;*
- e) la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta dell'8 aprile 2011;*
- f) è stato esaminato ed approvato a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta dell'8 aprile 2011;*
- g) la legge regionale entra in vigore il 14 aprile 2011.*

**2. RELAZIONI AL CONSIGLIO**

*Relazione di maggioranza (Consigliere Boffa M.)*

*La presente legge risponde all'esigenza di provvedere al riordino territoriale e alla razionalizzazione delle funzioni già svolte dalle Comunità montane soppresse ed al contemporaneo ritiro delle deleghe assegnate ai Consorzi di Comuni di cui alla l.r. 12 gennaio 1978 n. 6 (Delega delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, economia montana), realizzando un nuovo modello organizzativo mirato all'efficiente ed efficace erogazione dei servizi per il territorio e alla salvaguarda dell'occupazione del personale in carico agli enti soppressi.*

*Si è, pertanto, proceduto, in un'ottica di razionalizzazione delle funzioni, all'individuazione di soggetti in grado di gestire al meglio le funzioni stesse, assumendo le necessarie determinazioni in ordine al trasferimento delle risorse umane e strumentali, nonché alla previsione delle risorse finanziarie disponibili, a seguito della soppressione delle Comunità montane a far data dal 1° maggio 2011, resasi inevitabile in ragione di una successione di atti normativi del legislatore nazionale.*

*In particolare, si prevede che la Regione torni ad esercitare le funzioni amministrative già delegate in materia di agricoltura, foreste ed economia montana, in materia di tutela dell'apicoltura, in materia di pascoli, funghi e tartufi, in materia di agriturismo, pescaturismo e di olivicoltura, nonché in materia di prevenzione degli incendi boschivi e di gestione del volontariato antincendio boschivo, con conseguente trasferimento nel proprio organico del personale già impegnato nelle medesime competenze all'interno degli enti delegati.*

*Sono invece attribuite alle Province le principali funzioni in materia di bonifica montana, e assegnate ai Comuni le funzioni relative al vincolo idrogeologico da esercitarsi anche in convenzione tra*

loro o con la Provincia competente per territorio, oltre ad alcune funzioni residuali relative alla legge forestale regionale e, in particolare ai Comuni capofila, l'esercizio della gestione associata dei servizi sociali.

Nel rispetto di quanto sancito dal legislatore nazionale, sono, inoltre, previste norme di prima attuazione ed incentivi finanziari per le forme associative comunali, al fine di favorire l'avviamento delle stesse.

Con riferimento alle Comunità montane, il disegno di legge detta disposizioni relative all'esercizio dell'attività fino al 30 aprile 2010, con particolare riferimento al bilancio ed al consuntivo d'esercizio, alla novazione dei mutui con oneri a totale carico dello Stato accessi dalle Comunità montane stesse, al trasferimento del personale con gli incentivi previsti dalla normativa regionale, alle ricognizioni propedeutiche alla successiva fase di liquidazione, all'individuazione di soggetti attuatori per gli interventi in corso al 30 aprile e alla successione dei beni gravati da vincoli.

Il provvedimento disciplina, inoltre, le procedure di liquidazione degli enti, temporalmente limitata al 30 aprile 2013, rinviando ad atti amministrativi la più specifica disciplina, attraverso la nomina di non più di cinque commissari liquidatori, che possono avvalersi di personale dell'ente soppresso.

Per agevolare il trasferimento del personale si prevede la possibilità di utilizzo delle giacenze di fondi regionali liberi da impegni verso terzi, prevedendo un meccanismo di compensazione, attraverso il rientro delle disponibilità non utilizzate ai suddetti fini in Regione, per garantire a tutti gli enti la possibilità di accesso a tali risorse, costituendo a tal fine apposito fondo e si dettano le disposizioni relative al trasferimento e alla mobilità o all'esodo del personale.

Oltre alla previsione di risorse per il sostegno alle forme associative comunali, viene confermata la disponibilità del fondo della montagna di cui alla l.r. 33/1997 e alla l. 97/1994, in considerazione delle difficoltà in cui versano i Comuni montani.

Si auspica, pertanto, che il disegno di legge, approvato a maggioranza dalla I Commissione consiliare, possa ottenere il consenso dell'Assemblea, al fine di consentire un efficace intervento regionale per garantire il migliore assetto del nuovo modello organizzativo determinatosi a seguito della riforma in oggetto.

#### *Relazione di minoranza (Consigliere Garibaldi G.)*

Il provvedimento, DDL 122, oggi all'esame del Consiglio regionale, sulla disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle Comunità Montane sopresse e norme di attuazione per la liquidazione avviene dopo varie audizioni nella commissione consiliare competente, la I.

In tutte le riunioni succedutesi veniva ribadita la necessità di modificare in meglio il testo del DDL al fine di consentire un passaggio, sia di competenze che di personale, che sia il meno traumatico ed il più funzionale possibile.

Il provvedimento uscito dall'ultima seduta della Commissione ci vede piuttosto critici sul percorso prospettato, specialmente per quanto concerne la ricaduta, della soppressione delle Comunità Montane, sul territorio nei confronti delle necessità ed esigenze dei cittadini, specialmente nei territori più isolati e con la presenza di pochi e piccoli comuni.

Per noi c'è ancora ampia possibilità di miglioramento, visto la nostra volontà di presentare, anche in questa sede, alcuni emendamenti ed è per questo che la nostra posizione, per il momento rimane di attesa, aspettando il confronto che avverrà in Aula con la maggioranza, preannunciando, però, come già anche comunicato in Commissione, la possibilità di un voto contrario se le cose permanessero invariate.

*Relazione di minoranza (Consigliere Rixi E.)*

*Il gruppo consiliare regionale Lega Nord Liguria – Padania ha seguito con attenzione i lavori della commissione consiliare competente circa il provvedimento di riordino delle Comunità montane e dei consorzi deleghe in agricoltura.*

*Diversi punti critici sono stati segnalati dai presidenti degli enti in via di soppressione che la Lega Nord intende sottolineare nel dibattito assembleare per un unico fine: garantire i giusti servizi ai cittadini liguri.*

*Molte le perplessità che esporremo in Consiglio regionale sul testo. In particolare ci si domanda se ci saranno dei disservizi per la popolazione dell'entroterra nel passaggio da Comunità Montana ad "Unione di Comuni".*

*Presenteremo quindi un emendamento che impone alla Regione di istituire degli "Sportelli per il Territorio" per garantire che le piccole imprese, gli artigiani ed i cittadini in generale non siano lasciati a loro stessi o non debbano recarsi ogni volta a Genova per conoscere e gestire le pratiche che fino ad oggi erano di competenza degli enti soppressi.*

**3. NOTE AGLI ARTICOLI***Note all'articolo 1*

*La legge regionale 29 dicembre 2010, n. 23 è pubblicata nel B.U. 29 dicembre 2010 n. 18;  
La legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6 è pubblicata nel B.U. 1 febbraio 1978, n. 5.*

*Note all'articolo 2*

*La legge regionale 9 luglio 1984, n. 36 è pubblicata nel B.U. 1 agosto 1984, n. 31;  
La legge regionale 15 dicembre 1993, n. 60 è pubblicata nel B.U. 5 gennaio 1994, n. 1;  
La legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 è pubblicata nel B.U. 10 febbraio 1999, n. 3;  
La legge regionale 26 aprile 2007, n. 18 è pubblicata nel B.U. 16 maggio 2007, n. 10;  
La legge regionale 13 agosto 2007, n. 27 è pubblicata nel B.U. 22 agosto 2007, n. 14;  
La legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 è pubblicata nel B.U. 28 novembre 2007, n. 19;  
La legge regionale 21 luglio 1983, n. 30 è pubblicata nel B.U. 10 agosto 1983, n. 32;  
La legge regionale 28 gennaio 1997, n. 6 è pubblicata nel B.U. 19 febbraio 1997, n. 3.*

*Note all'articolo 3*

*La legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 è pubblicata nel B.U. 14 luglio 1999, n. 10;  
La legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9 è pubblicata nel B.U. 10 febbraio 1993, n. 5;  
La legge 18 maggio 1989, n. 183 è pubblicata nella G.U. 25 maggio 1989, n. 120, S.O..*

*Nota all'articolo 4*

*La legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 è pubblicata nel B.U. 9 agosto 2006, n. 12.*

*Note all'articolo 5*

*Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 è pubblicato nella G.U. 31 maggio 2010, n. 125, S.O.;  
La legge 30 luglio 2010, n. 122 è pubblicata nella G.U. 30 luglio 2010, n. 176, S.O.;  
La legge 27 dicembre 2006, n. 296 è pubblicata nella G.U. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.;  
Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 è pubblicato nella G.U. 25 giugno 2008, n. 147, S.O..*

*Nota all'articolo 6*

*La legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 è pubblicata nel B.U. 31 maggio 2006, n. 8*

*Note all'articolo 7*

*La legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 è pubblicata nel B.U. 9 luglio 2008, n. 9;*

*Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è pubblicato nella G.U. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.*

*Note all'articolo 9*

*Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è pubblicata nella G.U. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.;*

*La legge 6 luglio 2002 n. 137 è pubblicata nella G.U. 8 luglio 2002, n. 158.*

*Note all'articolo 10*

*Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è pubblicata nella G.U. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.;*

*La legge regionale 10 luglio 2009, n. 27 è pubblicata nel B.U. 15 luglio 2009, n. 13;*

*La legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 è pubblicata nel B.U. 9 luglio 2008, n. 9;*

*La legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 è pubblicata nel B.U. 24 dicembre 2008, n. 18;*

*La legge regionale 24 dicembre 2010, n. 22 è pubblicata nel B.U. 29 dicembre 2010, n. 18.*

*Note all'articolo 12*

*La legge regionale 13 agosto 1997, n. 33 è pubblicata nel B.U. 3 settembre 1997, n. 15.*

*La legge 31 gennaio 1994, n. 97 è pubblicata nella G.U. 9 febbraio 1994, n. 32, S.O.;*

*Note all'articolo 14*

*La legge regionale 4 dicembre 2009, n. 58 è pubblicata nel B.U. 16 dicembre 2009, n. 23;*

*La legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 è pubblicata nella G.U. 15 dicembre 1982, n. 50.*

**4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO**

*Direzione Centrale Affari Legali, Giuridici e Legislativi – Settore Affari Giuridici Istituzionali.*

## LEGGE REGIONALE 12 APRILE 2011 N. 8

**Attuazione dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122 e ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari).**

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
promulga

la seguente legge regionale:

### Articolo 1

**(Modifica alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni ed integrazioni)**

1. Dopo il comma 5 quinquiesdecies dell'articolo 29 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

- “5 sexesdecies. Al fine di concorrere, nell'ambito regionale, agli adempimenti di cui all'articolo 6, comma 20, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, il Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Liguria, nella propria autonomia, ottempera volontariamente al medesimo articolo, mediante le disposizioni contenute nei commi successivi.
- 5 septiesdecies. Le indennità previste dall'articolo 11 della legge regionale 24 gennaio 2001, n. 5 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni) e successive modificazioni ed integrazioni e dall'articolo 7 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 19 (Istituzione della Consulta statutaria) e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Ai fini dell'adeguamento dell'indennità del Difensore Civico regionale, rimangono ferme le previsioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 (Istituzione del Difensore Civico), come modificate dall'articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009) e successive modificazioni ed integrazioni che prevedono, con decorrenza dal prossimo rinnovo dell'incarico, che al Difensore Civico sia corrisposto un compenso pari al 50 per cento dell'indennità annuale lorda spettante ai Consiglieri regionali; detto compenso comprende anche l'esercizio in via transitoria e fino all'effettiva istituzione del Garante, da parte del Difensore Civico, delle funzioni di garanzia di cui alle lettere b) e c) del comma 1 e alle lettere b), c), h) i) e j) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 16 marzo 2007, n. 9 (Disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza) e successive modificazioni ed integrazioni.
- 5 octiesdecies. Per l'anno 2011 non possono essere effettuate spese:
- a) per consulenze per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009, ad esclusione degli incarichi professionali connessi allo svolgimento del processo legislativo anche ai sensi dell'articolo 26, comma 5, dello Statuto. Ai fini dell'articolo 6, comma 7, del d.l. 78/2010 convertito in l. 122/2010 non sono considerati studio o incarico di consulenza:

1. gli incarichi professionali ovvero le convenzioni conferite ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
  2. gli incarichi professionali conferiti ai fini della composizione dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 24 bis;
  3. gli incarichi finalizzati alla difesa in giudizio;
  4. gli incarichi professionali conferiti per la composizione del Collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 8 ter;
- b) per sponsorizzazioni. Non sono considerate sponsorizzazioni gli interventi previsti dalla legge regionale 6 agosto 1996, n. 35 (Interventi regionali per favorire nei giovani la formazione di una coscienza europea) e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge regionale 16 aprile 2004, n. 9 (Testo Unico degli interventi regionali per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana) e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29 (Attività della Regione Liguria per l'affermazione dei valori della memoria del martirio e dell'esodo dei Giuliani e Dalmati) e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità, con esclusione delle spese sostenute con imputazione a carico di fondi nazionali vincolati, delle spese sostenute nella pubblicità avente carattere legale o finanziario e derivante da obblighi normativi, delle spese sostenute per incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, delle spese connesse alle festività nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia e di quelle sostenute con imputazione a carico della l.r. 35/1996, della l.r. 9/2004 e della l.r. 29/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) per missioni del personale per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa autorizzata nell'anno 2009, con esclusione di quelle indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, organismi di raccordo istituzionale tra i Consigli regionali e tra le loro strutture e per il funzionamento istituzionale del Difensore Civico e degli organismi indipendenti e di garanzia di cui al Capo IX dello Statuto o connesse all'attuazione della l.r. 35/1996, della l.r. 9/2004 e della l.r. 29/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) per formazione del personale per un ammontare superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità. Tale disposizione non si applica alla spesa per formazione derivante da obblighi normativi e a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari;
- f) per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore all' 80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.”.

## **Articolo 2**

### **(Ulteriori modifiche alla legge regionale 16 marzo 2007, n. 9 (Disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza))**

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 9/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: “pari al 20 per cento dell'indennità lorda spettante ai Consiglieri regionali” sono sostituite dalle seguenti: “pari al 18 per cento dell'indennità lorda spettante ai Consiglieri regionali”.

**Articolo 3****(Ulteriori modifiche alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari))**

1. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 38/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: "e alle iniziative dei Gruppi" sono aggiunte le seguenti: "o comunque connesse all'attività dei Consiglieri regionali".
2. Alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 38/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: "per il personale" sono aggiunte le seguenti: "e per l'attività dei Consiglieri, fermo restando, per questi ultimi, quanto previsto dalla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali), compreso ogni onere ulteriore di carattere fiscale, previdenziale e assicurativo".

**Articolo 4****(Dichiarazione di urgenza)**

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 12 aprile 2011

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

**NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 12 APRILE 2011 N. 8**

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

**1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri Rosario Monteleone, Michele Boffa, Luigi Morgillo, Giacomo Conti e Francesco Bruzzone in data 24 febbraio 2011, dove ha acquisito il numero d'ordine 123;*
- b) è stata assegnata alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 24 febbraio 2011;*
- c) la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità con emendamenti nella seduta del 29 marzo 2011;*
- d) è stata esaminata e approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'8 aprile 2011;*
- e) la legge regionale entra in vigore il 13 aprile 2011.*

**2. NOTE AGLI ARTICOLI***Nota all'articolo 1*

*La legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 è pubblicata nel B.U. 30 agosto 2006, n. 13;  
Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 è pubblicato nella G.U. 31 maggio 2010, n. 125, S.O.;  
La legge 30 luglio 2010, n. 122 è pubblicata nella G.U. 30 luglio 2010, n. 176, S.O.;  
La legge regionale 24 gennaio 2011, n. 5 è pubblicata nel B.U. 16 marzo 2011, n. 6;  
La legge regionale 24 luglio 2006, n. 19 è pubblicata nel B.U. 9 agosto 2006, n. 12;  
La legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 è pubblicata nel B.U. 27 agosto 1986, n. 35;  
La legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 è pubblicata nel B.U. 24 dicembre 2008, n. 18;  
La legge regionale 16 marzo 2007, n. 9 è pubblicata nel B.U. 28 marzo 2007, n. 7;  
Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è pubblicato nella G.U. 30 aprile 2008, n. 101, S.O.;  
La legge 3 agosto 2007, n. 123 è pubblicata nella G.U. 10 agosto 2007, n. 185;  
La legge regionale 6 agosto 1996, n. 35 è pubblicata nel B.U. 28 agosto 1996, n. 17;  
La legge regionale 16 aprile 2004, n. 9 è pubblicata nel B.U. 12 maggio 2004, n. 5;  
La legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29 è pubblicata nel B.U. 29 dicembre 2004, n. 12.*

*Nota all'articolo 2*

*La legge regionale 16 marzo 2007, n. 9 è pubblicata nel B.U. 28 marzo 2007, n. 7;*

*Nota all'articolo 3*

*La legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 è pubblicata nel B.U. 2 gennaio 1991, n. 1;  
La legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 è pubblicata nel B.U. 25 febbraio 1987, n. 8.*

**LEGGE REGIONALE 12 APRILE 2011 N. 9**

**Modifica alla legge regionale 1 marzo 2011, n. 2 (Costituzione dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino – IST – Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro).**

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
promulga

la seguente legge regionale:

**Articolo 1**

**(Modifica alla legge regionale 1 marzo 2011, n. 2 (Costituzione dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro))**

1. Al comma 6 dell'articolo 3 della l.r. 2/2011 le parole: “di stabilizzazione e” sono soppresse.

**Articolo 2**

**(Dichiarazione di urgenza)**

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 12 aprile 2011

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

**NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 12 APRILE 2011 N. 9**

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

**1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) La Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta Claudio Burlando, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 25 in data 8 aprile 2011;*
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 11 aprile 2011, dove ha acquisito il numero d'ordine 139;*
- c) è stato assegnato alla III Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 11 aprile 2011;*
- d) la III Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta dell'11 aprile 2011;*
- e) è stato esaminato ed approvato a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta del 12 aprile 2011;*
- f) la legge regionale entra in vigore il 13 aprile 2011.*

**2. NOTE AGLI ARTICOLI**

*Note all'articolo 1*

*La legge regionale 1 marzo 2011, n. 2 è pubblicata nel B.U. 2 marzo 2011, n. 4.*

**3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO**

*Direzione Centrale Affari Legali, Giuridici e Legislativi – Settore Coordinamento Legislativo e Processi di Semplificazione.*

**LEGGE REGIONALE 12 APRILE 2011 N. 10**

**Ulteriore modifica alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008).**

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
promulga

la seguente legge regionale:

**Articolo 1**  
**(Sostituzione dell'articolo 46 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) e successive modificazioni ed integrazioni)**

1. L'articolo 46 della l.r. 10/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

**“Articolo 46**  
**(Disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica)**

1. Fino all'emanazione della normativa regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai piani, ai programmi e alle loro varianti individuati all'articolo 6, commi 2, 3 e 3 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, il cui procedimento sia stato avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni in materia di VAS previste nello stesso d. lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.”.

**Articolo 2**  
**(Dichiarazione di urgenza)**

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 12 aprile 2011

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

**NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 12 APRILE 2011 N. 10**

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

**1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) La Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta Claudio Burlando, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 24 in data 8 aprile 2011;*
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 11 aprile 2011, dove ha acquisito il numero d'ordine 138;*
- c) è stato assegnato alla VI Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 11 aprile 2011;*
- d) la VI Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta dell'11 aprile 2011;*
- e) è stato esaminato ed approvato all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 12 aprile 2011;*
- f) la legge regionale entra in vigore il 13 aprile 2011.*

**2. NOTE AGLI ARTICOLI**

*Note all'articolo 1*

*La legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 è pubblicata nel B.U. 29 aprile 2008, n. 4;  
Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è pubblicato nella G.U. 14 aprile 2006, n. 88, S.O..*

**3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO**

*Direzione Centrale Affari Legali, Giuridici e Legislativi – Settore Coordinamento Legislativo e Processi di Semplificazione.*

## CORTE COSTITUZIONALE

### Sentenza 9 marzo 2011, n. 94

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Ugo	DE SIERVO	Presidente
- Paolo	MADDALENA	Giudice
- Alfio	FINOCCHIARO	”
- Alfonso	QUARANTA	”
- Franco	GALLO	“
- Luigi	MAZZELLA	“
- Gaetano	SILVESTRI	“
- Sabino	CASSESE	“
- Giuseppe	TESAURO	“
- Paolo Maria	NAPOLITANO	“
- Giuseppe	FRIGO	“
- Alessandro	CRISCUOLO	“
- Paolo	GROSSI	“
- Giorgio	LATTANZI	“

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, 8, comma 2, e 13, comma 3, della legge della Regione Liguria 10 novembre 2009, n. 52 (Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 29 dicembre 2009-7 gennaio 2010, depositato in cancelleria il 7 gennaio 2010 ed iscritto al n. 3 del registro ricorsi 2010.

Visto l'atto di costituzione, fuori termine, della Regione Liguria;  
udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 2011 il Giudice relatore Sabino Cassese;  
udito l'avvocato dello Stato Marina Russo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

#### *Ritenuto in fatto*

1. – Con ricorso notificato il 29 dicembre 2009-7 gennaio 2010 e depositato in tale ultima data (7 gennaio 2010), il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, 8, comma 2, e 13, comma 3, della legge della Regione Liguria 10 novembre 2009, n. 52 (Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere), per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

2. – Il ricorrente impugna tre disposizioni della legge della Regione Liguria n. 52 del 2009, contenenti norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere.

2.1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri censura, in primo luogo, l'art. 7, comma 1, della legge impugnata. Tale disposizione riguarda l'accesso ai servizi pubblici e privati, prevedendo che «La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, opera per assicurare la trasparenza e garantire a ciascuno parità d'accesso ai servizi pubblici e privati e dà attuazione al principio in base al quale le prestazioni erogate da tali servizi non possano essere rifiutate né somministrate in maniera deteriore per le cause di discriminazioni».

Secondo il ricorrente, questa norma introdurrebbe il «divieto, per gli operatori economici privati, di rifiutare la loro prestazione o di erogarla a condizioni deteriori rispetto a quelle ordinarie, per motivi riconducibili all'orientamento sessuale o all'identità di genere». La norma prevederebbe, in sostanza, un'ipotesi di «obbligo legale a contrarre», obbligo peraltro già previsto in via generale dal legislatore statale all'art. 187 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza). Tale disposizione regionale, dunque, inciderebbe sull'autonomia negoziale dei privati così come, sempre ad avviso del ricorrente, avrebbe rilevato la Corte costituzionale «in casi analoghi» a quello oggetto di censura (sentenza n. 253 del 2006).

2.2. – In secondo luogo, il Presidente del Consiglio dei ministri censura l'art. 13, comma 3, della legge della Regione Liguria n. 52 del 2009, ai sensi del quale «nell'esercizio dell'attività legislativa, regolamentare, programmatica e amministrativa, gli organi regionali si conformano ai principi prefissati dalla presente legge, anche prevedendo norme per la prevenzione delle discriminazioni, l'attuazione dei diritti e le sanzioni dei comportamenti discriminatori». Tale disposizione sarebbe illegittima, ad avviso della difesa dello Stato, in virtù del rapporto di connessione con l'art. 7, comma 1, della medesima legge regionale, nonché del «parallelismo tra potere di determinazione della fattispecie da san-

zionare e potere di determinare la sanzione», così come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 253 del 2006.

2.3. – In terzo luogo, il Presidente del Consiglio dei ministri censura l'art. 8, comma 2, della legge impugnata. Tale disposizione prevede, in materia di salute e prestazioni sanitarie, che «Chiunque abbia raggiunto la maggiore età può designare una persona che abbia accesso alle strutture di ricovero e cura per ogni esigenza assistenziale e psicologica del designante e a cui gli operatori delle strutture pubbliche e private socio-assistenziali devono riferirsi per tutte le comunicazioni relative al suo stato di salute». Secondo il ricorrente, questa norma, considerata la generalità della formula utilizzata dal legislatore regionale, comprenderebbe anche «la possibilità di delegare ad altra persona il consenso ad un determinato trattamento sanitario», in tal modo incidendo sull'istituto della rappresentanza, che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 253 del 2006, rientrerebbe nella materia dell'ordinamento civile, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

#### *Considerato in diritto*

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 29 dicembre 2009-7 gennaio 2010 e depositato in tale ultima data (7 gennaio 2010), ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, 8, comma 2, e 13, comma 3, della legge della Regione Liguria 10 novembre 2009, n. 52 (Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere), per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

2. – Le questioni promosse dal ricorrente sono tre.

2.1. – La prima riguarda l'art. 7, comma 1, della legge impugnata, ai sensi del quale «la Regione, nell'ambito delle proprie competenze, opera per assicurare la trasparenza e garantire a ciascuno parità d'accesso ai servizi pubblici e privati e dà attuazione al principio in base al quale le prestazioni erogate da tali servizi non possano essere rifiutate né somministrate in maniera deteriore per le cause di discriminazioni». Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, questa disposizione, introducendo il «divieto, per gli operatori economici privati, di rifiutare la loro prestazione o di erogarla a condizioni deteriori rispetto a quelle ordinarie, per motivi riconducibili all'orientamento sessuale o all'identità di genere», prevederebbe un «obbligo legale a contrarre», con conseguente lesione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

La questione non è fondata.

L'obbligo legale a contrarre comporta che determinati operatori siano obbligati ex lege a fornire la propria prestazione a chiunque ne faccia richiesta (art. 1679 cod. civ., con riferimento ai servizi pubblici di trasporto). L'art. 7, comma 1, della legge censurata ha una portata diversa. Esso non pone alcun obbligo a contrarre a carico degli erogatori di servizi pubblici e privati, ma contiene una norma programmatica, che impegna la Regione stessa, nell'ambito delle proprie competenze, a dare attuazione ai principi costituzionali di eguaglianza e di non discriminazione in ordine alla erogazione di servizi pubblici e privati. La disposizione impugnata, pertanto, non lede la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.

2.2. – La seconda questione riguarda l'art. 13, comma 3, della legge della Regione Liguria n. 52 del 2009, ai sensi del quale «nell'esercizio dell'attività legislativa, regolamentare, programmatica e amministrativa, gli organi regionali si conformano ai principi prefissati dalla presente legge, anche prevedendo norme per la prevenzione delle discriminazioni, l'attuazione dei diritti e le sanzioni dei comportamenti discriminatori». Tale disposizione sarebbe illegittima, ad avviso della difesa dello Stato, in virtù del rapporto di connessione con l'art. 7, comma 1, della medesima legge regionale, «stante il parallelismo tra potere di determinazione della fattispecie da sanzionare e potere di determinare la sanzione», così come affermato da questa Corte nella sentenza n. 253 del 2006.

La questione non è fondata.

Innanzitutto, una volta stabilito che l'art. 7, comma 1, della legge della Regione Liguria n. 52 del 2009 non invade la competenza legislativa statale, l'asserito rapporto di connessione con tale norma non può di per sé determinare l'illegittimità della disposizione di cui all'art. 13, comma 3, della medesima legge regionale. Quest'ultima norma, peraltro, non dispone essa stessa sanzioni – come invece stabiliva la norma dichiarata illegittima con la sentenza n. 253 del 2006, richiamata dal ricorrente – ma si limita a prefigurarne l'introduzione, che deve rispettare i principi di legalità, tipicità e nominatività degli atti amministrativi.

2.3. – La terza questione attiene all'art. 8, comma 2, della legge impugnata, secondo cui «chiunque abbia raggiunto la maggiore età può designare una persona che abbia accesso alle strutture di ricovero e cura per ogni esigenza assistenziale e psicologica del designante e a cui gli operatori delle strutture pubbliche e private socio-assistenziali devono riferirsi per tutte le comunicazioni relative al suo

stato di salute». Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, questa norma, per la generalità della formula utilizzata, comprenderebbe anche «la possibilità di delegare ad altra persona il consenso ad un determinato trattamento sanitario», in tal modo incidendo sull'istituto della rappresentanza.

La questione non è fondata.

L'art. 8, comma 2, della legge censurata consente di individuare una persona che si limita a ricevere comunicazioni. La disposizione non disciplina l'istituto della rappresentanza, ma riconosce la possibilità di utilizzarlo al fine di comunicare ai pazienti le informazioni relative al loro stato di salute. D'altro canto, la possibilità di designare un soggetto e di conferirgli il potere di ricevere le informazioni relative allo stato di salute del designante è già prevista, in via generale, dall'art. 9 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Tale articolo – in combinato disposto con l'art. 7 del medesimo decreto – ammette la possibilità che l'interessato conferisca, per iscritto, delega o procura a un "incaricato" per esercitare il diritto di accesso ai dati personali.

PER QUESTI MOTIVI  
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, 8, comma 2, e 13, comma 3, della legge della Regione Liguria 10 novembre 2019, n. 52 (Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2011.

PRESIDENTE  
Ugo De Siervo

REDATTORE  
Sabino Cassese

CANCELLIERE  
Maria Rosaria Fruscella

Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2011

---

---

**AVVISO**

**Legge regionale 10 novembre 2009 n. 50 (Disposizioni regionali per la modernizzazione del settore pesca e acquacoltura), pubblicata nel B.U.R.L. 11 novembre 2009 n. 20 - parte I: esito favorevole esame di compatibilità da parte della Commissione Europea dell'aiuto di Stato N 549/10 (Ammodernamento dei pescherecci).**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 comma 1 della legge in oggetto, si pubblica il presente

**AVVISO**

La Commissione Europea, con nota 16 dicembre 2010 C (2010) 9199 indirizzata al Ministero degli Affari Esteri e successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea la Comunicazione (2011/C 76/01) "Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE – Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni", ha deciso di considerare compatibile con il Mercato interno la misura di aiuto di Stato notificata.